



**PROVINCIA
DI PARMA**

**FRONTESPIZIO
DECRETO PRESIDENZIALE**

n. **263 / 2017** del 28/12/2017

Oggetto: RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PARMA E DEGLI ENTI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017.

Sottoscritta con firma digitale dal Presidente FILIPPO FRITELLI

IMPRONTE

testo determina.pdf
046A0D623C9841E3AC09B3904A420359111D00AFDB32842E3AB7E9B460D13C5BE148D29FBC3E88651CC973BB3788CCEF93D
728D18BA7FE7059BD58C37C88274D
VCON2_8375891_1988382.pdf.P7M
EC3B059286121152BC80B9DED3B4F6D5FD2C2A2A48536DF18A7479DD8C7EB1F15E15235187D01525505D6E57EEC260742AC
4513F1FF1A553BD96981775847F1D
VTE2_8371694_1988382.pdf.P7M
EE5C012C5AB7062DE70C276C5A4C8580BDFC0EBB071A4E4632CD4FE89C926E135CAB54411D262F5E4B15D94FB3579E498A
C71050D83C23A91A5D20518E7D6E5E

DECRETO PRESIDENZIALE

Oggetto: RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PARMA E DEGLI ENTI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- l'art 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 che determina le funzioni e le competenze attribuite al Presidente della Provincia;
- l'art. 26 dello Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015, in merito alle competenze del Presidente della Provincia;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il T.U.E.L. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze dell'11 agosto 2017 che ha aggiornato gli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrando anche il principio applicato del bilancio consolidato soprariportato;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di *due distinti elenchi*, da approvarsi con Decreto Presidenziale, comprendenti:

1. Elenco di enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in

applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2. Elenco di enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Il principio contabile di cui all'allegato n. 4/4 stabilisce che devono essere compresi nell'Elenco 1 "gruppo amministrazione pubblica":

1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, trattasi di articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

3) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo :

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un' azienda;

c) esercita direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte politiche e strategiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni od esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

4) **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2 del principio contabile applicato del bilancio consolidato.

Le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice Civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le

quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

5) **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo della fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

6) **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Il richiamato principio contabile stabilisce che, al fine della predisposizione dell'Elenco 2 degli enti che rientrano nell'area di consolidamento, possono essere esclusi gli enti e le società del gruppo di cui all'elenco 1 nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

Il citato principio prevede che i suddetti elenchi siano aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Gli esiti della ricognizione effettuata nel rispetto dei criteri sopraindicati ai fini dell'identificazione del "Gruppo Provincia di Parma", danno luogo alle seguenti risultanze:

- Elenco 1 "Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Parma":

Ragione sociale	Forma giuridica	Quota di partecipazione 1/1/2017	
Organismi strumentali			
Nessuno			
Enti strumentali			
Nessuno			
Enti strumentali controllati			
Nessuno			
Enti strumentali partecipati			
A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna - Parma	Ente pubblico economico	20,00%	Assetto del territorio ed edilizia abitativa (Tipologia art. 1 1– ter c. 3)
A.S.P. Rodolfo Tanzi	A.S.P. (azienda pubblica di servizi alla persona)	27 quote su 100	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Tipologia art. 1 1– ter c. 3)
Società controllate – art. 11 quater			
T.E.P. S.p.a.	Società per azioni	50%	Controllo congiunto con Comune di Parma
S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a.	Società per azioni	50%	Controllo congiunto con Comune di Parma
Società partecipate - art. 11 quinquies			
Lepida S.p.a.	Società per azioni	0,002%	Società titolare di affidamento diretto

Dato atto che i restanti organismi ed enti partecipati della Provincia di Parma, riepilogati di seguito, non rientrano nelle definizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. per essere inclusi nel

Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Parma in quanto, in sede di prima applicazione, per società partecipate si intendono le società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione:

Organismi ed enti partecipati non inclusi nel Gruppo:

- Ascaa S.p.a. (la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 7/2/2017);
- Alma S.r.l.;
- Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni;
- Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l.;
- Centro Padano Interscambio Merci S.p.a.;
- Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.a.;
- Fiere di Parma S.p.a.;
- Parma Turismi S.r.l. (in liquidazione);
- So.pr.i.p. S.p.a. (in liquidazione ed in concordato preventivo);
- Parma Alimentare S.r.l.;
- So.ge.a.p. S.p.a.;
- Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.a. (in concordato preventivo ed in liquidazione);

Verificati per ciascun soggetto di cui al Gruppo Amministrazione Pubblica i valori dell'attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della produzione) ai fini di valutarne l'incidenza rispetto ai corrispondenti valori del Bilancio della Provincia di Parma secondo i parametri sopraindicati, prendendo a riferimento l'ultimo bilancio chiuso 2016, con il seguente esito:

Ragione sociale	Totale dell'attivo	Patrimonio netto 2016	Ricavi 2016
PROVINCIA DI PARMA	525.579.158,34	182.369.854,52	56.504.948,80
10%	52.557.915,00	18.236.985,00	5.650.494,00
A.C.E.R. Casa Emilia Romagna - Parma	27.070.318,00	7.327.399,00	13.135.379,00
A.S.P. Rodolfo Tanzi	2.916.644	2.758.352	114.284
T.E.P. S.p.a.	48.651.448,00	19.357.395	51.908.519
S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a.	52.097.829	37.643.381	32.250.088
LEPIDA S.p.a.	91.662.835	67.490.699	28.892.725

VERIFICATO CHE:

- il principio contabile applicato del bilancio consolidato come modificato dal Decreto Ministeriale 11 agosto 2017 stabilisce che sono rilevanti, tra l'altro, gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione, e che rientra in tale casistica Lepida S.p.a.;

- in base alle suddette valutazioni, così come previsto dal principio contabile 4/4, risultano da includere nel perimetro di consolidamento gli enti di cui al seguente:

- Elenco 2 “Enti, Aziende e Società componenti del gruppo compresi nel Bilancio Consolidato”

A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna - Parma

T.E.P. S.p.a.

S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a.

LEPIDA S.p.a.

Viene esclusa dal perimetro di consolidamento l' ASP Rodolfo Tanzi per irrilevanza economica;

Dato atto pertanto che per l'esercizio 2017 la Provincia di Parma consoliderà in modo proporzionale i bilanci di A.C.E.R. Casa Emilia Romagna – Parma e Lepida S.p.a. ed in modo integrale i bilanci di T.E.P. S.p.a. e S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a. ;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare, sulla base della ricognizione effettuata sugli organismi ed enti partecipati condotta nell'osservanza dei criteri di cui al Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, e descritta nelle premesse, i seguenti elenchi:

- Elenco 1 “Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Parma”:

A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna - Parma

A.S.P. Rodolfo Tanzi

T.E.P. S.p.a.

S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a.

LEPIDA S.p.a.

- Elenco 2 “Enti, Aziende e Società componenti del gruppo compresi nel Bilancio Consolidato”

A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna - Parma

T.E.P. S.p.a.

S.M.T.P. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico S.p.a.

LEPIDA S.p.a.

- 2) di dare atto che, qualora nel corso del 2018 intervengano variazioni nell'elenco degli enti oggetto di consolidamento per l'anno 2017 inseriti nell'Elenco 2, si provvederà ad effettuare i necessari aggiornamenti, come previsto dal principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato;
- 3) di dare atto inoltre che l'Elenco 2 sarà soggetto ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
- 4) di comunicare agli enti/società interessate le risultanze del presente atto;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

II PRESIDENTE

FILIPPO FRITELLI
(firmato digitalmente)



PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Servizio Finanziario

Sulla proposta n. **1846 / 2017** ad oggetto:

" RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PARMA E DEGLI ENTI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma, li 28/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(ANNONI GABRIELE)
(firmato digitalmente)

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1846/2017** - SERVIZIO FINANZIARIO ad oggetto:

" RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI PARMA E DEGLI ENTI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Parma, 28/12/2017

Il Responsabile
(ANNONI GABRIELE)
con firma digitale